

Avviso pubblico I.P.L.A. 221018_0404 – ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

**PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE E VENDITA LEGNAME –
COMUNI DI BUSSOLENO, CHIANOCCO E SAN GIORIO (TO), LOCALITÀ VERNETTO-
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ATTUATIVI DEI
PIANI DI GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE – DGR 48-8033 DEL 7 DICEMBRE 2018 E DD
627/A1604A DEL 16 DICEMBRE 2019**

SMART CIG: Z2538323EA

Articolo 1 - Oggetto del capitolato

Oggetto del presente incarico è l'esecuzione di interventi di miglioramento forestale con l'acquisizione del legno di risulta, come da progetto approvato con nota prot. n. 00036382 del 29/08/2022 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Attività giuridica e amministrativa e autorizzato da AIPO, prot. N 00119838 del 04/10/2022.

Gli interventi di cui al presente Capitolato sono da eseguirsi nei comuni di Bussoleno, Chianocco e San Giorio (To), località Vernetto e ricadono totalmente all'interno del Demanio acque.

Articolo 2 - Prezzi a base d'asta e ammontare del servizio

Il valore delle piante in catasta, risultante dagli interventi selvicolturali sarà oggetto di vendita in catasta all'imposto a 4 €/quintale, per un totale forfetario pari a **4.000 €**; tale quotazione è ritenuta congrua in funzione della tipologia e destinazione del materiale di risulta, costituito da legno di specie miste (robinia, pioppi, frassino, altre latifoglie a legno duro) con assortimenti a destinazioni da ardere e triturazione;

Il valore del servizio di miglioramento forestale ammonta a **€ 12.987,36**, come di seguito dettagliato:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Diradamento | € 6.344,27 |
| Sfolli | € 1.818,19 |
| Taglio manutentivo | € 2.782,50 |
| Esbosco del materiale di risulta | € 2.042,40 |
| Importo lavori | € 12.987,36 |

Le voci di costo sono state desunte dal "Prezzario di riferimento per i lavori pubblici" – Regione Piemonte 2022, con riferimento alla sezione 1 "Opere edili", sezione 18 "Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente" e sezione 23 "Gestione del territorio rurale e delle foreste".

Articolo 3 - Requisiti minimi e dotazione degli operatori

L'operatore economico dovrà essere in possesso delle adeguate abilitazioni qualora le macchine utilizzate lo richiedano, ai sensi del D. lgs 81/2008;

Gli operatori dovranno:

- disporre ed utilizzare dispositivi di protezione individuale previsti per legge in relazione ai rischi e alle macchine utilizzate;
- indossare idoneo giubbino ad alta visibilità con cartellino di riconoscimento;
- disporre ed utilizzare attrezzature e macchine adeguate, rispettose dei requisiti di sicurezza.

Il personale dell'operatore economico dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all'entità del servizio.

La stazione appaltante potrà pretendere l'adeguamento dei mezzi e del personale impiegati nel servizio se questi non si dimostrassero adeguati.

L'operatore economico sarà in ogni caso responsabile dell'inosservanza delle prescrizioni di legge nei confronti del personale dipendente e del suo operato.

Articolo 4 - Contrassegnatura piante

La contrassegnatura è stata eseguita su un'area campione con le seguenti modalità:

- contrassegnatura con bollo sul fusto di colore giallo delle piante da lasciare in piedi;
- nessuna contrassegnatura per quelle da abbattere.

Al di fuori dell'area campione, ove non vi è la contrassegnatura, il criterio dovrà essere analogo a quello definito nell'area campione; in fase di avvio del cantiere la stazione appaltante procederà ad estendere la contrassegnatura su una ulteriore porzione di bosco.

Qualora permangano delle incertezze si dovrà sempre far riferimento alla stazione appaltante che potrà eventualmente estendere ad altre aree la contrassegnatura.

Casi particolari:

- Piante da rilasciare per la biodiversità, che possono essere anche morte: contrassegnate con doppia anellatura e una B sul fusto di colore giallo.
- Piante da rilasciare a tempo indefinito: contrassegnate con doppia anellatura sul fusto di colore rosso.

L'assegnazione dei soggetti da abbattere potrà essere adattata in fase di esecuzione del servizio da parte della stazione appaltante per i seguenti motivi:

- per il tracciamento delle vie temporanee di penetrazione;
- eliminazione di ulteriori soggetti instabili;

Qualora vi siano dubbi, si dovrà sempre far riferimento alla stazione appaltante comunicando tempestivamente la richiesta di assistenza.

Articolo 5 - prescrizioni generali

Durante l'esecuzione dei lavori occorre:

- preservare una fascia di rispetto di circa 10 metri dal confine esterno; eventuali soggetti contrassegnati come da abbattere saranno valutati congiuntamente alla stazione appaltante;
- salvaguardare eventuali gruppi stabili e aree di rinnovazione affermata di specie autoctone;
- non prelevare i soggetti morti in piedi o a terra di specie differenti dalla robinia e dai pioppi, se non altrimenti indicato dalla stazione appaltante; in caso di pericolo in fase di cantiere, gli individui morti in piedi o deperienti possono essere abbattuti e lasciati sul letto di caduta.

Le robinie e i pioppi morti in piedi o a terra, o in parte schiantati possono essere esboscati.

Le ramaglie con diametro inferiore ai 5 cm potranno essere lasciate sul letto di caduta, purché opportunamente depezzate (lunghezza inferiore ai 50 cm) e disposte in modo sparso, evitando accumuli, a contatto col suolo, per favorirne la rapida decomposizione.

Articolo 6 - Viabilità ed esbosco

Le condizioni operative sono tipiche di aree pianiziali, con possibile ristagno d'acqua; pertanto per evitare compattamenti del suolo e formazione di carreggiate nell'esbosco e trasporto dovranno tassativamente essere adottate tutte le cautele necessarie, in particolare usando mezzi di peso compatibile e disponendo cimali e ramaglie trasversalmente sulla via di passaggio in modo da ripartire i carichi.

Durante gli interventi e l'esbosco non si dovrà percorrere andantemente la superficie con mezzi motorizzati; dovrà essere utilizzata esclusivamente la viabilità esistente e le vie temporanee di penetrazione tracciate d'intesa con la stazione appaltante, onde evitare danni al suolo e alla vegetazione.

È necessario concentrare le direzioni di caduta degli alberi su fasce di esbosco predefinite, con sbocco sulle piste interne e vie temporanee di penetrazione, in modo da limitare i percorsi e i possibili danni.

Gli automezzi usati per recarsi sul posto dovranno essere posteggiati unicamente ai bordi della viabilità carrozzabile, lasciando libero il passaggio agli altri mezzi in transito. La viabilità non dovrà essere impedita da legname accatastato, ramaglie, mezzi o materiali depositati anche temporaneamente.

Articolo 7 - Danni e controlli

L'abbattimento o il danneggiamento anche accidentale di piante destinate a restare a dotazione del bosco dovrà essere segnalato alla stazione appaltante, che potrà valutare eventuali modifiche di assegno al taglio.

Per i rifornimenti delle motoseghe è necessario munirsi di taniche apposite almeno per la miscela, o di tappi anti sversamento; per la lubrificazione delle catene è obbligatorio l'uso di olii appositi di origine vegetale.

La stazione appaltante, a propria discrezione, effettuerà sopralluoghi, al fine di verificare efficienza ed efficacia dei servizi resi, l'adempimento degli obblighi del presente Capitolato, nonché il rispetto delle modalità esecutive e delle tempistiche; nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze nell'espletamento dei servizi, la stazione appaltante potrà redigere specifiche prescrizioni per il corretto svolgimento delle attività contrattuali.

Nei casi più gravi e/o reiterati, la stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto a spese dell'operatore economico.

Articolo 8 - Durata del cantiere

Il cantiere forestale dovrà svolgersi nel periodo previsto dal regolamento forestale (art. 18) per la corrispondente fascia altimetrica, con data di inizio dalla consegna del lotto e comunque **entro il 15/03/2023**. Il termine per la conclusione dei lavori di abbattimento, allestimento e accatastamento a bordo della viabilità permanente è stabilito inderogabilmente al 15 dicembre 2022; l'esbosco dovrà comunque avvenire entro il 31/12/2022.

Articolo 9 - Causa di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti e che queste non possono evitare o controllare, sempre che tali eventi non siano riconducibili al comportamento, omissivo o commissivo, delle parti stesse.

L'insorgere di tali eventi dovrà essere comunicato, a cura della parte che intende avvalersi delle disposizioni contenute nel presente articolo, all'altra parte a mezzo di e-mail o chiamata telefonica nel minor tempo possibile.

Resta inoltre convenuto che eventi come le avverse condizioni atmosferiche, che rivestono carattere di eccezionalità o che impediscano il regolare svolgimento del servizio o pregiudichino l'efficacia dell'intervento, costituiranno causa di forza maggiore se opportunamente e tempestivamente segnalati alla stazione appaltante.

In ogni caso, qualora la prestazione sia ritardata da un evento di forza maggiore, l'operatore economico è tenuto ad adoperarsi, per quanto ragionevolmente possibile, per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

Qualora l'interruzione del servizio di miglioramento forestale fosse definitiva la stazione appaltante dovrà all'operatore economico solo il compenso relativo alla superficie percorsa.

Articolo 10 - Assicurazione

Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro e comunque all'atto della sottoscrizione del contratto, l'Impresa incaricata è tenuta, senza che per questo siano limitate le sue responsabilità, a contrarre idonea assicurazione, per tutta la durata della sua attività contrattuale, contro tutti i danni alle persone e animali, alle cose di proprietà Pubblica e Privata, delle opere e delle attrezzature, di responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati.

La Ditta appaltatrice dovrà fornire alla Committenza copia autenticata della polizza assicurativa, prima dell'inizio del servizio. Tale polizza unitamente al presente Capitolato, formerà parte integrante del contratto.

Articolo 11 - Danni di forza maggiore

All'operatore economico non sarà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio.

Articolo 12 - Responsabilità

Sarà obbligo dell'operatore economico adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti qualsiasi (beni mobili ed immobili, pubblici e privati, persone ed animali), ricadrà pertanto sull'operatore economico che dovrà rispondere in sede civile e penale, restando sollevata la stazione appaltante.

Articolo 13 - Risoluzione contrattuale e amministrativa

La stazione appaltante ha il diritto di risolvere il contratto se l'operatore economico si rendesse colpevole di frode o negligenza o comunque contravvenga agli obblighi e alle clausole contrattuali.